



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



ORDINANZA SINDACALE N. 09 del 08/02/2019

OGGETTO: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD - PERIODO DAL 11/02/2019 al 06/04/2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISACQUINO, AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL T.U.E.L.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Provvedimento Sindacale n. 62 del 07/09/2018 con il quale è stato ordinato ai sensi e per gli effetti degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. in deroga alle disposizioni vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti per effettuare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Bisacchino a decorrere dal **10/09/2018 al 09/02/2019** (compreso), esclusi i giorni festivi ricadenti nel periodo.

PREMESSO:

- **che** la L.R. n. 9/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in materia coordinata con le disposizioni del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- **che** l'Art. 6. della L.R. 9/2010 dispone: "*In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati*".

- **che**, con decreto n. 226/2014 il Tribunale Civile di Palermo – Sezione IV Civile e fallimentare ha disposto il fallimento dell'ATO "ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A" – in liquidazione, già soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti del quale faceva parte il comune di Bisacchino;

- **che**, in data **28/06/2016**, il comune di Bisacchino con i comuni di Chiusa Sclafani, di Giuliana, di Palazzo Adriano e di Prizzi hanno costituito, a rogito del Notaio Alfonso Conti di Prizzi, la società "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l. per la gestione *in house* del servizio integrato dei rifiuti nel territorio dell'A.R.O. coincidente con il territorio dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio".

- **che** in data **02.03.2017** e in data **20/04/2017** sono state inviate al commissario della Srr delle note a firma del sindaco con le quali si invitava lo stesso ad avviare il servizio di raccolta degli RSU nel territorio urbano del comune di Bisacchino utilizzando la società Srr Palermo Ovest nelle more dell'avvio del servizio attraverso la società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l.;

- **che**, a causa della successiva entrata in vigore, nel settembre del 2016 del d.l.gs. n. 175/2016, la società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l., veniva a trovarsi in contrasto con il dettato dell'art. 14, comma 6, di detto decreto legislativo il quale impone il divieto, nei confronti delle pubbliche amministrazioni controllanti società titolari di affidamenti dichiarate fallite, di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni nei medesimi settori di attività delle partecipate fallite visto che i comuni di Bisacquino, di Chiusa Sclafani, di Giuliana, di Palazzo Adriano e di Prizzi erano soci della fallita società *in house* Alto Belice Ambiente S.p.A.
 - **che** con nota **prot. n.11909 del 20/07/2017**, il comune di Bisacquino diffidava il Commissario Straordinario della società S.R.R. Palermo Ovest, ad avviare, in tempi celeri (entro il 29/07/2017), il servizio di raccolta nel territorio del Comune di Bisacquino;
 - **che** con nota **prot. n. 310 del 24/07/2017**, assunta al Comune di Bisacquino con prot. n. 12383, in data 31/07/2017, il Commissario Straordinario della SRR Natale Tubiolo, comunicava che la Società non poteva avviare, entro il 29/07/2017, il servizio di che trattasi;
 - che** in sede di revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del T.U.S.P, con delibera n. 54 del 29/11/2017, il Consiglio Comunale ha previsto la liquidazione della società *in house* "Valle del Sosio Ambiente" Soc. Cons. a.r.l.;
 - **che**, nonostante con la nota prot. 6264 del 27/04/2018 l'Ente ha chiesto al commissario della Srr di sapere se la stessa società fosse in grado di attivare il servizio di raccolta degli RSU entro la data di scadenza dell'attuale servizio di raccolta integrata dei rifiuti, l'Ente non ha avuto risposta scritta ma ha potuto appurare che la Srr Palermo Ovest non ha ancora, nemmeno, avviato le procedure di redazione del piano di intervento e conseguentemente non è in grado di avviare le procedure di gara per affidare il servizio in tempi brevi.
 - **che**, martedì 18 dicembre, a Monreale, visto che il Governo Regionale ha decretato la conclusione della gestione commissariale, l'assemblea della Srr ha eletto il nuovo consiglio d'amministrazione della stessa dandogli mandato di effettuare, con solerzia, le procedure necessarie all'avvio della gara unica al fine di affidare il servizio di raccolta dei rifiuti a favore dei comuni appartenenti alla stessa Srr così come previsto dalla L.R. 9/2010;
 - **che** in data 21/12/2018 il comune di Bisacquino, con nota Pec. prot. n. 18756, ha chiesto al consiglio di amministrazione della Srr di conoscere, visto che a febbraio 2019 scade l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, quale è la data presunta per l'avvio definitivo del servizio svolto dalla Srr;
 - **che**, alla data attuale, alla stessa nota non è stato dato riscontro ma che, considerati tempi necessari a svolgere tale tipologia di gara soprattutto perché ancora non sono state nemmeno avviate le relative procedure, è certo che la Srr non è nelle condizioni di assicurare il servizio per il comune di Bisacquino a partire dal 9 febbraio 2019 data di scadenza dell'attuale gestione del servizio;
 - che** con delibera di giunta municipale n.275 del 31/12/2018 sono state assegnate le somme all'UTC ed approvato il capitolato d'appalto per la gara di cui in oggetto, per un periodo pari a 32 settimane (8 mesi) con un importo complessivo superiore ad € 40.000,00;
 - che** con determina dirigenziale n.972 del 31/12/2018, è stata predisposta la determina a contrarre, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera ss) dall'art 60.comma 1 prima parte D.Lgs 50/2016, per l'indizione delle procedure dell'asta pubblica,
 - che** detta procedura di gara dovrà essere espletata dalle strutture della CUC dell'Unione dei Comuni della Valle del Sosio;
 - che** i responsabili della stessa all'uopo contattati hanno comunicato che non possono completare l'iter di gara entro la data del 09/02/2019;
- che** è necessario nelle more dell'espletamento della gara individuare un operatore economico entro la data del 09/02/2019 al fine di scongiurare l'interruzione del servizio;

DATO ATTO:

- che ad oggi vengono quindi a mancare le strutture organizzative (mezzi, attrezzature e personale) individuate dalla normativa di settore per la raccolta degli RSU in quanto il tribunale ha dichiarato l'ATO "ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A" di cui faceva parte il comune di Bisacchino fallito, la società in house "Valle del Sosio Ambiente" Soc. cons. a.r.l.; è stata posta in liquidazione e la Srr Palermo Ovest non ha ancora avviato le procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- che nella seduta del consiglio comunale del 28/05/2018 il comune di Bisacchino ha provveduto alla revoca del piano d'ambito con gestione associata del servizio in ARO e contestualmente ha approvato il nuovo piano di gestione del servizio degli RSU per il territorio di Bisacchino da inviare alla società SRR al fine di permettere alla stessa di procedere, ai sensi della L.R. 9/2010, all'indizione della gara unica ed all'individuazione dell'operatore economico destinatario di un contratto di servizio con il comune di Bisacchino per la durata di anni sette;
- che alla data odierna la SRR non ha dato riscontro alla nota inviata dal comune di Bisacchino in data 21/12/2018 con nota pec prot.n.18756;
- che, tuttavia, l'ente è a conoscenza che nella riunione di martedì 05/02/2019, l'assemblea della SRR ha dato mandato al CDA di individuare un idoneo soggetto attraverso procedure di evidenza pubblica che dovrà, in tempi brevi, predisporre un piano di intervento per la raccolta degli RSU nell'ambito dei comuni appartenenti alla SRR;
- che, per redigere il piano di intervento e avviare le procedure di gara alla SRR occorreranno tempi tecnici che non sono compatibili con la scadenza del servizio nel Comune di Bisacchino e che, pertanto, permangono, alla data attuale, tutte le motivazioni dello stato emergenziale e di deroga in materia di affidamento dei servizi di gestione integrata degli RSU;

VERIFICATO quindi che l'eventuale interruzione del servizio di raccolta degli RSU determinerebbe un danno incombente e grave per la salute pubblica, per l'inquinamento dell'ambiente ed economico, in quanto ciò potrebbe indurre i cittadini ad attuare dei contenziosi nei confronti dell'Ente per il mancato servizio ricevuto;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui *"l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale essere svolto con efficacia e immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge, pertanto, qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa e soprattutto al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, il sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli in via ordinaria la materia (CGA, decisione 21/2005)"* (cfr Tar Sicilia, Catania, sezione terza, 26 ottobre 2016, n. 2737, Tar Palermo n. 291 del primo febbraio 2017);

VISTI gli art. 32 della legge 833/78, 40 della Legge Regionale n. 30/93 e 4 del decreto dell'Assessorato Regionale della sanità che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U.E.L i quali prevedono che, qualora si verificano situazioni eccezionali ed urgenti, il Sindaco adotti ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

PRESO ATTO che l'ANAC, con delibera n. 1375 del 21/12/2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato che nulla impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della S.R.R. di assicurare il servizio di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che con le precedenti ordinanze è stato già sentito, per gli opportuni pareri e conseguente consultazione, l'Ufficiale Sanitario dell'USL 6 di Palermo – distretto di Corleone, competente per territorio e che, ad oggi, permangono le stesse cause che hanno costretto l'Ente a ricorrere alle passate ordinanze;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 08/Rif /2018, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., con la quale al comune di Bisacchino vengono assegnate fino 31.05.2019, le quote di conferimento degli RSU presso la discarica di A.M.A. S.p.A. di contrada Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);

PRESO ATTO:

- che il servizio di raccolta degli RSU affidato con determina sindacale n.62 del 07/09/2018, attraverso procedura aperta, era riferito al periodo tra il 10/09/2018 ed il 09/02/2019;
- che con delibera di giunta municipale n.275 del 31/12/2018 sono state assegnate le somme all'UTC ed approvato il capitolato d'appalto per la gara di cui in oggetto, per un periodo pari a 32 settimane (8 mesi) con un importo complessivo superiore ad € 40.000,00;
- che con determina dirigenziale n. 972 del 31/12/2018, è stata predisposta la determina a contrarre, così come definita dall'art.3, comma 1, lettera ss) dall'art 60, comma 1 prima parte D.Lg 50/2016, per l'indizione delle procedure dell'asta pubblica,
- che detta procedura di gara dovrà essere espletata dalle strutture della CUC dell'Unione dei Comuni della Valle del Sosio;
- che entro la data del 09/02/2019 la CUC comunica che non avrà completato dette procedure di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico destinatario del servizio di raccolta degli RSU;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'avvio della gestione di cui alla procedura di gara della D.G. n.275 del 31/12/2018 e/o comunque della gestione ordinaria del Servizio di raccolta, di:

- procedere alla progettazione del "Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto, conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati";
- regolarizzare l'affidamento del "Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati" con l'operatore economico individuato dall'Ufficio tecnico comunale così come comunicato con nota prot. n.1630 del 08/02/2019, a firma del direttore ing. Salvatore Gioia, attraverso apposita ordinanza Sindacale straordinaria contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del TUEL nelle more dell'avvio della gestione ordinaria dei rifiuti.

RITENUTO che la durata del "Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati" viene stabilito, per un periodo pari a 8 settimane nelle more che la CUC (centrale unica di committenza) completi la procedura di gara per l'affidamento del servizio per 32 settimane (mesi 8);

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 6/Rif /2016 art. 2 comma 8 che recita: *"Alle società per la regolamentazione dei rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma 9 e 10 della L.R. 9/2010, nel caso in cui il comune, in forma singola o associata, provvedono all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai Piani d'intervento (c.d. ARO), ovvero si procede all'affidamento del servizio ex art. 15 L.R. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della L.R. 9/2010, nella SRR – in deroga al comma 8 dell'art. 19 della L.R. 9/2010;"*

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 50 del 19.04.2016 il quale recita: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato".

VISTO il parere, redatto dallo studio legale Ribaudò, ed assunto al protocollo dell'ente al n. 12150 del 25/07/2017 nel quale lo stesso, nel richiamare la disciplina del D.lgs.vo n. 50 del 19/04/2016, ribadisce l'obbligo dell'amministrazione comunale dell'inserimento delle clausole sociali negli appalti di servizio.

VISTA la nota del commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. assunta all'ente al prot. n. 11316 del 10/07/2017 con la quale, nel sottolineare che la normativa regionale prevede

l'assunzione del personale ex Ato Pa 2 assunto alla data del 31/12/2009 e in particolare ribadisce: *".....Rimane tuttavia l'obbligo da parte delle ditte cui le amministrazioni comunali hanno affidato temporaneamente il servizio di raccolta dei RSU, di utilizzare a tali fini il personale già in servizio nel Comune. Nella fattispecie che ci occupa, tenuto conto del fallimento della società Alto Belice Ambiente s.p.a (ATO PA 2) è ancora più importante l'impiego del personale che già svolgeva il proprio servizio nel territorio del Comune di Bisacchino atteso che lo stesso personale a seguito del fallimento di cui sopra è stato licenziato"*;

DATO ATTO che, nella nota di cui sopra, il commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A, trasmette l'elenco del personale attribuito al centro di costo del Comune di Bisacchino, così come comunicato dal liquidatore della società Alto Belice Ambiente S.p.A. con nota prot. 3580 del 08.10.2014 assunta al protocollo della SRR al n. 185 in data 08.10.2014;

CONSIDERATO, quindi, opportuno stabilire le seguenti *"clausole sociali"*:

1. *"questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'incarico di che trattasi, con l'impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall'L.R. 9/2010, nonché al 30/11/2017 (salvo eventuali proroghe) data ultima di ricorso a speciali forme di gestione rifiuti come da Ordinanza n° 04 e 05/Rif del 2017 del Presidente della Regione Siciliana o nel caso in cui il servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A."*. Pertanto, il contratto di appalto di Servizio con l'operatore economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016 e potrà avvenire con affidamenti anche mensili tramite Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del TUEL, senza che l'operatore economico individuato abbia nulla a che pretendere;
2. *"ai sensi dell'art.50 del D.lgs.vo n. 50 del 19.04.2016 la ditta aggiudicataria dovrà "prioritariamente" impiegare nel servizio il personale operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii e delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e dai successivi accordi sindacali, che al 31/12/2009, svolgeva la propria attività lavorativa nel territorio del comune di Bisacchino in qualità di personale dell'ex ATO PA 2, come da disposizione ed elenco allegato alla nota inviata dal commissario straordinario della SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A, assunta al prot. dell'Ente al n° 11316 del 10/07/2017 e successiva integrazione assunta al prot. dell'Ente al n° 11794 del 18/07/2017"*.

ATTESO che comunque la tempistica del procedimento amministrativo deve essere compatibile con l'efficacia dello stesso;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta degli RSU affidato attraverso procedura aperta il 07/08/2018 scade il 09/02/2019 con conseguente interruzione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti;

RITENUTA l'eccezionale urgenza e improrogabilità del presente provvedimento connesso alla situazione sopra rappresentata per i seguenti motivi:

- necessità di scongiurare, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente, qualsiasi pregiudizio e rischio per l'igiene e la salute pubblica che inevitabilmente graverebbe sulla popolazione già dopo pochi giorni di interruzione del servizio di raccolta, causato dal prevedibile accumularsi di rifiuti nell'intero territorio comunale;
- necessità di scongiurare qualsiasi danno e pregiudizio all'ambiente derivante da situazioni di inquinamento causate dall'abbandono incontrollato di rifiuti procurato inevitabilmente dalla mancata effettuazione di un regolare servizio di raccolta;
- necessità di scongiurare danni di natura economica all'Ente derivanti dalla mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che comporterebbe maggiori e più gravi oneri finanziari per il mancato rispetto delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di conferimento differenziato delle varie frazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni e/o penalità previste dalle suddette direttive;

RAVVISATA:

- l'impossibilità di provvedere all'esecuzione degli interventi necessari a scongiurare i pregiudizi di natura sia igienico-sanitaria che di grave danno economico per l'Ente, con i mezzi giuridici offerti dalla legislazione ordinaria;

- l'impossibilità di provvedere al servizio di raccolta con mezzi propri dell'Ente;

RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti necessari all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del TUEL;

TUTTO CIO' PREMESSO

- considerato che con nota trasmessa per via pec in data 31/01/2019 a firma dell'Direttore dell'Ufficio Tecnico Ing. Salvatore Gioia, si è inviata richiesta alla ditta CO.GE.SI., che attualmente gestisce il servizio di cui in oggetto nel Comune di Bisacchino fino alla data del 09/02/2019, con la quale si chiede la disponibilità ad effettuare anche per un periodo extracontrattuale il servizio di cui in oggetto, ed in particolare per un periodo di 8 settimane, alle stesse condizioni di cui all'ordinanza n.62 del 07/09/2018;
- che con nota del 01/02/2019, assunta al Comune di Bisacchino con nota prot. n. 1312 del 04/02/2019 la ditta CO.GE.SI ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio per ulteriori 8 settimane come da pec trasmessa dall'UTC,
- che in data 06/02/2019 è stato notificato il DURC della ditta CO.GE.SI. al Comune di Bisacchino, relativo alla richiesta effettuata da questo Ente in data 08/01/2019, con esito NEGATIVO, per quanto riguarda i versamenti dei contributi e accessori INPS e INAIL, pur essendo già noto alla data del 05/02/2019 detto esito;
- che con pec del 05/02/2018, il Direttore dell'Ufficio Tecnico ha chiesto la disponibilità alla ditta F. Mirto di San Cipirello (Pa), individuata quale seconda classificata nella procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio degli RSU, svoltasi in data 07/08/2018, ad effettuare il servizio in via provvisoria nelle more dell'avvio delle procedure di gara;
- che la Ditta F. Mirto, con nota pec del 05/02/2019 ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio per il periodo di 8 settimane;
- che con delibera di giunta municipale n.8 del 07/02/2019 si è assegnata all'UTC la somma di € 40.500,00, di cui € 36.818,18 per il servizio ed € 3.681,82 per iva, per l'affidamento, nelle more della conclusione delle procedure di gara di cui alla D.G. 275 del 31/12/2018, ad idoneo operatore economico del "Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati", nel territorio comunale di Bisacchino per un periodo di 8 settimane a partire dall'11/02/2019 al 06/04/2019 e la somma di € 21.000,00 per conferimenti in discarica per il periodo di 8 settimane a partire dal 11/02/2019;
- che la ditta F. Mirto, con pec del 08/02/2019 ha trasmesso apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 inerente le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 oltre all'iscrizione alla White List ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- che con prot.n.1630 del 08/02/2019, il Direttore dell'Utc comunica al Sindaco che la ditta F. Mirto viene individuata quale operatore economico per svolgere il servizio di cui in oggetto,

PRESO ATTO che il capitolato del servizio di cui al presente affidamento prevede quanto di seguito:

Art. 2

Descrizione del servizio

Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel comune di Bisacchino, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come appresso indicate:

- a. Raccolta differenziata porta a porta degli RSU nel territorio urbano del comune di Bisacchino, da effettuare dalle ore 08:00 alle ore 14:00, secondo il seguente calendario:
 - 1) Lunedì organico;
 - 2) Martedì vetro/cartone con alternanza quindicinale;
 - 3) Mercoledì organico;

- 4) Giovedì indifferenziata;
 - 5) Venerdì organico;
 - 6) Sabato plastica;
 - 7) Svuotamento nei giorni di martedì, giovedì e sabato dei cestini porta rifiuti nel territorio urbano;
- b. conferimenti
- 8) Conferimento materiali ingombranti, RAEE, ecc..., con cadenza quindicinale, consegnati dai cittadini presso l'apposita area individuata dall'amministrazione, ai relativi centri di filiera;
- c. Spazzamento:
- 9) Spazzamento dell'area mercatale con cadenza quindicinale;
 - 10) Spazzamento **giornaliero (entro le ore 09:00)** delle seguenti vie:
 - a. corso Umberto, via Roma, corso Triona, via Carmine, via Decano Di Vincenti, via Mons. Giovanni Bacile, via Del Giorgio, piazza Triona, via Calvario, via XXIV Maggio;
- d. Trasporto dall'area di trasferimento appositamente individuata in ordinanza, con cadenza **giornaliera** in riferimento al prodotto proveniente dalla raccolta, di :
- 11) Rifiuti indifferenziati presso la discarica della ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
 - 12) Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. , sita in Via dei Cappuccini n. 147 a Sciacca (Ag) e/o presso la Sicilfert, con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km 12,800;
 - 13) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti della Società ECO XXI srl con sede in Contrada Giaccheria, Santa Margherita Belice (AG);
- e. Fornitura di n° 20 cassonetti per RSU con apertura a ribalta del volume di 1100 lt oltre 20 cassonetti di 120 lt;
- f. Apertura e custodia del CCR comunale per tutti i giorni della settimana per un orario complessivo giornaliero di n°08 ore, da concordare con l'amministrazione comunale successivamente all'affidamento;
- g. raccolta degli ingombranti e dei RAEE, con cadenza quindicinale, a partire dalle ore 8:30, con successivo conferimento presso idonei centri a scelta dell'operatore economico;

RILEVATO

- che il servizio da attivare include: la raccolta, il trasporto e il conferimento a discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata spinta porta-a-porta, con esclusione degli oneri relativi al conferimento in discarica e nei centri di filiera, come riportato nell'articolo 6 del capitolato della manifestazione d'interesse;
- che per esigenze logistiche e ragioni di economicità s'intende, nel rispetto dell'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006 e in deroga parziale al disposto del Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 8 Aprile 2008, ad utilizzare quale area di trasferimento per il travaso degli RSU (dai mezzi piccoli necessari alla raccolta nel centro storico ai mezzi idonei al conferimento negli impianti di filiera), la superficie scoperta, idoneamente asfaltata, sita all'interno dell'area PIP sita in C/da Catrini, per lo stazionamento temporaneo dei cassoni scarrabili a tenuta stagna necessari al conferimento degli RSU prodotti nel territorio comunale di Bisacchino;
- che la ditta **F.Mirto srl. con sede in San Cipirello (PA), Corso Trento, 100 - partita IVA 06123800820**, ha i requisiti idonei per la gestione dell'area di trasferimento individuata nella presente ordinanza;

DATO ATTO che risulta già acquisita la documentazione riguardante i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all'impresa ditta F. Mirto srl..

ACCERTATO che la ditta F. Mirto srl. è iscritta presso la Prefettura di Palermo, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, DPCM 18 Aprile 2013 (c.d. "white list");

RITENUTO di dover procedere, salvo diverse disposizioni emanate dalla Presidenza della Regione Siciliana, come di seguito:

- al conferimento dei rifiuti (RSU) così come indicato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, con il quale, ai sensi dell'art. 191 c.4 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. vengono autorizzati i Comuni, diversi dalla città di Palermo, a conferire, i rifiuti solidi urbani presso la discarica della ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
- Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso Traina srl con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084 e/o presso SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A., sita in Via dei Cappuccini n. 147 a Sciacca (Ag);
- al conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti della Società ECO XXI srl con sede in Contrada Giaccheria, Santa Margherita Belice (AG);
- rifiuti RAEE presso gli impianti della Rekogest con sede in c/da Canne Masche 90018 Termini Imerese (PA);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 04/Rif del 07/06/2018;

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto;

VISTO l'art. 69 dell'Ordinamento enti locali vigente nella Regione Siciliana;

DATO ATTO, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, che le norme alle quali s'intende derogare sono quelle relative alla gestione della raccolta dei rifiuti disciplinata dalla L.R. 9/2010 e dal Decreto Legge 152/2006;

Il Sindaco, quale Rappresentante della Comunità Locale, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008 e quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

ORDINA

sulla scorta delle premesse e motivazioni che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte a costituire parte integrante ed essenziale del presente dispositivo, nelle more della stipula del contratto d'affidamento nelle forme pubbliche:

- 1) gli interventi urgenti necessari ad assicurare la tutela dell'igiene, dell'ambiente e della salute pubblica come sopra ed appresso descritti:
 - **alla ditta F. Mirto srl. con sede in San Cipirello (PA), Corso Trento, 100 - partita IVA 06123800820**, nelle more dell'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della SRR, di procedere ad effettuare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Bisacchino a decorrere dal **11/02/2019 al 06/04/2019** (compreso), secondo le modalità di seguito indicate,
 - **all'impresa affidataria** del servizio ditta F. Mirto srl. di espletare il servizio tutti i giorni, esclusi i giorni festivi ricadenti nel periodo, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

“Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel comune di Bisacchino, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come appresso indicate:

Art. 2

Descrizione del servizio

Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel comune di Bisacchino, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come appresso indicate:

- a. Raccolta differenziata porta a porta degli RSU nel territorio urbano del comune di Bisacchino, da effettuare dalle ore 08:00 alle ore 14:00, secondo il seguente calendario:
 - 1) Lunedì organico;
 - 2) Martedì vetro/cartone con alternanza quindicinale;
 - 3) Mercoledì organico;
 - 4) Giovedì indifferenziata;
 - 5) Venerdì organico;
 - 6) Sabato plastica;
 - 7) Svuotamento nei giorni di martedì, giovedì e sabato dei cestini porta rifiuti nel territorio urbano;
- b. conferimenti
 - 9) Conferimento materiali ingombranti, RAEE, ecc..., con cadenza quindicinale, consegnati dai cittadini presso l'apposita area individuata dall'amministrazione, ai relativi centri di filiera;
- c. Spazzamento:
 - 10) Spazzamento dell'area mercatale con cadenza quindicinale;
 - 11) Spazzamento **giornaliero (entro le ore 09:00)** delle seguenti vie:
 - a. corso Umberto, via Roma, corso Triona, via Carmine, via Decano Di Vincenti, via Mons. Giovanni Bacile, via Del Giorgio, piazza Triona, via Calvario, via XXIV Maggio;
- d. Trasporto dall'area di trasferta appositamente individuata in ordinanza, con cadenza **giornaliera** in riferimento al prodotto proveniente dalla raccolta, di :
 - 12) Rifiuti indifferenziati presso la discarica della ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
 - 13) Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. , sita in Via dei Cappuccini n. 147 a Sciacca (Ag) e/o presso la Sicilfert, con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km 12,800 e/o Traina srl con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084;
 - 14) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti della Società ECO XXI srl con sede in Contrada Giaccheria, Santa Margherita Belice (AG);
 - 15) rifiuti RAEE presso gli impianti della Rekogest con sede in c/da Canne Masche 90018 Termini Imerese (PA);
- e. Fornitura di n° 20 cassonetti per RSU con apertura a ribalta del volume di 1100 lt oltre 20 cassonetti di 120 lt;
- f. Apertura e custodia della struttura denominata "*CCR comunale*" per tutti i giorni della settimana per un orario complessivo giornaliero di n°08 ore da concordare con l'amministrazione comunale successivamente all'affidamento;
 - effettuare tutte le operazioni osservando tutte le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e delle norme di settore;
 - di rispettare, relativamente all'assunzione del personale, le disposizioni indicate nell'ordinanza n.6/Rif del 30/06/2016, art.8 e del relativo bando di gara;

INDIVIDUA

nel rispetto dell'art. 183 lettera b) del D.lgs. 152/2006, quale area di trasferimento (dai mezzi piccoli necessari alla raccolta nel centro urbano ai mezzi idonei al conferimento negli impianti di filiera), la struttura presente in C/da Catrini denominato "CCR", per lo stazionamento temporaneo dei cassoni scarrabili necessari al conferimento degli RSU prodotti nel territorio Comunale di Bisacchino;

AFFIDA

all'impresa esecutrice del servizio la gestione ed organizzazione della superiore area nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e trattamento degli RSU;

DA ATTO

- a) che l'importo del servizio relativo all'intero periodo è pari ad **36.818,18 oltre IVA per € 3.681,82 indi per un totale di € 40.500,00**;
- b) che questa Amministrazione **può revocare anticipatamente**, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'incarico di che trattasi, con impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo servizio nel caso in cui il servizio sia reso dalla "Srr Palermo Provincia Ovest S.C.P.A", o dall'ARO o a seguito della conclusione delle procedure di gara;
- c) che il servizio è affidato per il periodo compreso tra il **11/02/2019 al 06/04/2019**
- d) che, in via presuntiva, il conferimento dei rifiuti avverrà presso le discariche RSU di cui alle citate Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana e le società di filiera e che il costo quantificato è pari ad **€ 21.000,00 IVA inclusa**;
- e) che la copertura per il servizio ordinato con la presente ordinanza è assicurato dai fondi di bilancio di cui all'intervento 10950304 per complessivi € 61.500,00

esercizio	codice	articolo	impegno	sub	importo
2019	10950304	1	19		40.500,00
2019	10950304	1	19		21.000,00

- f) che le predette spese afferiscono al servizio di igiene ambientale per l'anno in corso.

DEMANDA

- a) all'impresa affidataria del servizio di rispettare le clausole previste nella presente ordinanza;
- b) in osservanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione n° 04 Rif del 07/06/2018 al Corpo di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e di prevenzione e repressione dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti;

DISPONE

- a) all'Ufficio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare la vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano;
- b) all'Ufficio Tecnico Comunale la gestione dei rapporti amministrativi tra la ditta F. Mirto ed il Comune di Bisacchino;
- c) all'Ufficio Economico Finanziaria di provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla copertura finanziari della presente ordinanza.
- d) di notificare, altresì, a mezzo PEC la presente ordinanza a:
 - a Sua Eccellenza il Prefetto
 - ditta Mirto srl.
 - ditta TRAINA SRL
 - ditta A.M.A. s.p.a., sita in c/da Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula (PA);
 - ditta Sogeir - Sciacca (AG);
 - ditta ECO XXI di Santa Margherita Belice;
 - ditta REKOGEST s.r.l.
 - Società SRR Palermo Ovest;
 - Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità
 - Stazione Carabinieri di Bisacchino
 - Polizia municipale
 - Città Metropolitana di Palermo Ufficio Rifiuti Urbani Assimilabili e Rifiuti Speciali

dispone altresì la pubblicazione nei termini di legge.

AVVERTE

- che Responsabile del procedimento istruttorio del presente atto è l'Ing. Salvatore Paolo Gioia.
- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, _08/02/2019_

IL SINDACO
Prof. Tommaso F. Di Giorgio

Tommaso F. Di Giorgio



PARERI IN MERITO ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 09 del 07/02/2019 AVENTE PER OGGETTO:

RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD - PERIODO DAL 11/02/2019 al 06/04/2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BISACQUINO, AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL T.U.E.L.

Ufficio Tecnico del Comune di Bisacquino

Si esprime parere tecnico favorevole in ordine all'individuazione dell'operatore, all'efficacia del servizio commissionato, alla congruità del prezzo del servizio ed ai requisiti tecnico professionale dei soggetti incaricati.

Bisacquino li 08/02/2019

Il Capo area Tecnica

Gioia Ing. Salvatore Paolo

Area servizi finanziari e delle entrate

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) sull'intervento di bilancio n° 10950304 art. 1. Si dà atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Altresì si dà atto che le somme gravanti dal presente provvedimento saranno imputate come di seguito:

esercizio	codice	articolo	impegno	sub	importo
2019	10950304	1	19		€ 40.500,00
2019	10950304	1	19		€ 21.000,00

Bisacquino li

08/02/2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Paola Ciulla

Paola Ciulla